SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 211

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 settembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

DELIBERAZIONE 30 luglio 2009.

**Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06).** (Deliberazione n. ARG/elt 107/09). *(09A10135)*

DELIBERAZIONE 17 luglio 2009.

**Proroga del termine di cui al punto 2 della deliberazione 9 luglio 2009 - ARG/gas 92/09.** (Deliberazione n. ARG/gas 99/09). *(09A10136)*

DELIBERAZIONE 27 luglio 2009.

**Riconoscimento degli oneri sostenuti per l'importazione di gas naturale nel trimestre gennaio-marzo 2007, di cui all'articolo 2 della deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06.** (Deliberazione n. ARG/gas 101/09). *(09A10137)*

DELIBERAZIONE 28 luglio 2009.

**Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno termico 2009-2010 per le società Gnl Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08.** (Deliberazione n. ARG/gas 102/09). *(09A10138)*

DELIBERAZIONE 28 luglio 2009.

**Disposizioni in materia di archiviazione e trattamento dati dei punti di riconsegna e determinazione del potere calorifico superiore convenzionale (P) da parte delle imprese di distribuzione del gas (Modifiche alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04 e 18 gennaio 2007, n. 10/07).** (Deliberazione n. ARG/gas 105/09). *(09A10139)*

DELIBERAZIONE 30 luglio 2009.

**Compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita del gas naturale in conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08.** (Deliberazione n. ARG/gas 106/09). *(09A10140)*

DELIBERAZIONE 30 luglio 2009.

**Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 e di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008.** (Deliberazione n. ARG/gas 108/09). *(09A10141)*

DELIBERAZIONE 21 luglio 2009.

**Misure per la semplificazione delle attività di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: ricognizione dei provvedimenti, relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, che hanno esaurito i loro effetti.** (Deliberazione n. GOP 33/09). *(09A10142)*

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009.

**Nomina dei componenti della commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che al comma 1 istituisce una commissione di garanzia dell'attuazione della legge stessa;

Visto il successivo comma 2, secondo il quale i componenti di detta commissione sono scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che è scaduto il mandato dei componenti della commissione medesima, nominati il 15 febbraio 2006 con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la designazione fatta congiuntamente dai predetti Presidenti in data 25 giugno 2009;

Decreta:

Sono nominati per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti componenti:

dott. Roberto Alesse - esperto di diritto costituzionale e di diritto pubblico;

prof. Pietro Boria - professore ordinario di diritto tributario presso la facoltà di economia - Università di Foggia;

prof. Gaetano Caputi - magistrato ordinario, professore ordinario presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

on. avv. Alessandro Forlani - avvocato;

on. Elena Montecchi - esperta in tema di mercato del lavoro;

avv. Nunzio Pinelli - avvocato cassazionista, consulente e patrocinatore di enti pubblici;

prof. Giovanni Pitruzzella - professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo;

prof.ssa Iolanda Piccinini - professore ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Univesità LUMSA di Roma;

dott. Salvatore Vecchione - magistrato ordinario, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 104*

**09A010693**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di Postiglione e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Postiglione (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2009, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Postiglione (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Della Monica è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Allegato

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Postiglione (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalla norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Salerno, con provvedimento del 9 giugno 2009, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Salerno, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 36275/2009/Area II del 9 luglio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Postiglione (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Della Monica.

Roma, 3 agosto 2009

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**09A10664**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di Baranzate e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Baranzate (Milano);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Baranzate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Inversini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Allegato

*AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

Nel consiglio comunale di Baranzate (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, che sono state presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 luglio 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/2009007722-Gab.Area II R.E.L. del 20 luglio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Baranzate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Inversini.

Roma, 3 agosto 2009

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**09A10665**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2009.

**Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito chiamata Commissione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 «Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali», che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 492, nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'autorità centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;

Visto in particolare l'art. 2 del sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il predetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla sopraindicata legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art.10, comma 1, lettera *l-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilità del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull'applicazione dell'art.10, comma 1, lettera *l-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91;

Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

Visto l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;

Visto l'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ove si stabilisce, fra l'altro, che l'incremento del Fondo per le politiche della famiglia viene utilizzato per sostenere le adozioni internazionali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2005, 27 aprile 2007 e 2 ottobre 2007, con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'*iter* adottivo negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia in data 3 febbraio 2009 con il quale viene ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2009;

Ravvisata la necessità di proseguire il sostegno alle famiglie che hanno concluso l'adozione nell'anno 2008 al fine di evitare disparità di trattamento;

Ritenuto che, sia opportuno confermare l'ammontare e i criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive applicati negli anni precedenti e, in particolare, considerare solo il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilità di deducibilità della restante parte ex art. 10, comma 1, lettera *l-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;

Ritenuto che, al fine di evitare sovrapposizione delle agevolazioni, occorre considerare eventuali analoghi finanziamenti previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalità;

Ritenuto che, dall'ammontare del rimborso debba essere detratto il contributo forfettario di euro 1.200,00 erogato con decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in favore di ciascuna coppia che, alla data del 31 dicembre 2007, avendo conferito incarico a un ente autorizzato per l'adozione internazionale, aveva in corso una procedura di adozione internazionale;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 538, denominato «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali»;

Decreta:

Art. 1.

*Soggetti beneficiari*

1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 2008, è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

*Modalità di presentazione delle istante*

1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano nel periodo 1º luglio-31 dicembre 2009, a mezzo raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, utilizzando il modello A allegato al presente decreto.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

*a)* copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

*b)* copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *l-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;

*c)* copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso) da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;

*d)* nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;

*e)* nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso), (modello B allegato);

*f)* nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera *a)*;

*g)* autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali (modello C allegato).

3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.

4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili.

Art. 3.

*Ammontare e natura dei rimborsi*

1. L'ammontare delle spese rimborsabili è pari a:

*a)* il 50% (fino ad un limite massimo di 6.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;

*b)* il 30% (fino ad un limite massimo di 4.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.

2. Dall'ammontare del rimborso calcolato verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

3. Il rimborso viene erogato a carico del capitolo 538, denominato «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», previa verifica della congruità delle disponibilità del Fondo medesimo e nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all'art. 2, superi le disponibilità del Fondo, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi che dovrà essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità.

4. L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Il Sottosegretario di Stato*
GIOVANARDI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 58*

**09A10695**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 luglio 2009.

**Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti a causa del mancato funzionamento della sezione distaccata di Susa del Tribunale di Torino.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Torino in data 25 luglio 2009 prot. n. 3432/S, dalla quale risulta che la sezione distaccata di Susa del Tribunale di Torino non è stata in grado di funzionare per evento alluvionale nei giorni 29 e 30 maggio 2008;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Susa del Tribunale di Torino nei giorni 29 e 30 maggio 2008 per evento alluvionale, i termini di decadenza per compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 luglio 2009

p. *Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*
ALBERTI CASELLATI

**09A10573**

DECRETO 22 luglio 2009.

**Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti a causa del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Polizzi Generosa.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Palermo in data 29 maggio 2009 prot. n. 8061, dalla quale risulta che l'ufficio del Giudice di pace di Polizzi Generosa (Palermo) non è stato in grado di funzionare per disinfestazione dei locali il giorno 24 aprile 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Polizzi Generosa (Palermo) il giorno 24 aprile 2009 per disinfestazione dei locali, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 luglio 2009

p. *Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*
ALBERTI CASELLATI

**09A10574**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Zamalloa Aparicio Lenka Pilar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 12 novembre 2008 con la quale la sig.ra Zamalloa Aparicio Lenka Pilar, cittadina peruviana, nata a Cusco (Perù) il 13 gennaio 1977, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo in «Psicología» rilasciato dalla «Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa» di Arequipa (Perù) in data 12 gennaio 2001, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Psicologa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 25 novembre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo in «Psicología» rilasciato dalla «Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa» di Arequipa (Perù) in data 12 gennaio 2001 alla sig.ra Zamalloa Aparicio Lenka Pilar, cittadina peruviana, nata a Cusco (Perù) il 13 gennaio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di Psicologo.

2. La dott.ssa Zamalloa Aparicio Lenka Pilar è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di «Psicologo», successivamente all'iscrizione all'albo degli Psicologi, sez.A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10657**

---

DECRETO 23 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dischinger Torri Maria Ines, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 15 maggio 2008 con la quale la sig.ra Dischinger Torri Maria Ines, cittadina italiana, nata a Porto Alegre (RS-Brasile) il 20 aprile 1977, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo di «Psicólogo» rilasciato dalla «Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul» di Porto Alegre ( RS-Brasile) in data 27 luglio 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Psicologo;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 19 settembre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Psicólogo» rilasciato dalla «Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul» di Porto Alegre ( RS-Brasile) in data 27 luglio 2007, alla sig.ra Dischinger Torri Maria Ines, cittadina italiana, nata a Porto Alegre (RS-Brasile) il 20 aprile 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di Psicologo;

2. La dott. ssa Dischinger Torri Maria Ines è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di «Psicologo», successivamente all'iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*. decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10659**

DECRETO 25 agosto 2009.

**Riconoscimento, al sig. Johnson George, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Johnson George ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito nell'anno 2006 presso la «Rajiv Gandhi Uni-

versity of Health Sciences» di Bangalore (India) dal sig. Johnson George, nato a Odanavattom-Kerala (India) il giorno 22 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Johnson George è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10556**

---

DECRETO 25 agosto 2009.

**Modifica al decreto 26 settembre 2008, di riconoscimento, alla sig.ra Jini Joseph, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 2008, con il quale il titolo di studio conseguito in India dalla sig.ra Jini Joseph è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'art. 1, comma 1, del decreto datato 26 settembre 2008, per mero errore materiale, è stato indicato quale anno di conseguimento del diploma dell'interessata «1995» e non «1996»;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Jini Joseph datata 10 giugno 2009;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 26 settembre 2008 con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiere conseguito in India dalla sig.ra Jini Joseph, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato come segue: nell'art. 1, comma 1, l'anno di conseguimento del diploma della sig.ra Jini Joseph è sostituito da «1995» in «1996».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 26 settembre 2008.

Roma, 25 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10557**

---

DECRETO 25 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cherian Jolly, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cherian Jolly ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2000 presso la «Sri Umamaheswara School of Nursing» di Kurnool (India) dalla sig.ra Cherian Jolly, nata a Erumely-Kerala (India) il giorno 7 settembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Cherian Jolly è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10558**

DECRETO 25 agosto 2009.

**Riconoscimento, al sig. El Mahouachi Issam, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. El Mahouachi Issam ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la Scuola Professionale della Sanità Pubblica di

Menzel Bourguiba (Tunisia) dal sig. El Mahouachi Issam, nato a Bizerte (Tunisia) il giorno 18 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. El Mahouachi Issam è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10559**

DECRETO 25 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Arena Colque Elena, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arena Colque Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Infermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Infermeria» conseguito nell'anno 2006 presso la «Universidad Autonoma del Beni» di S. Trinidad (Bolivia) dalla sig.ra Arena Colque Elena, nata a Potosi (Bolivia) il giorno 28 maggio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

Art. 2.

1. La sig.ra Arena Colque Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10560**

DECRETO 26 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Chinnappan Savariammal, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chinnappan Savariammal ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 1997 presso la «School of Nursing, St. Martha's Hospital» di Bangalore (India) dalla sig.ra Chinnappan Savariammal, nata a Panaiyur, Tamil Nadu (India) il giorno 15 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Chinnappan Savariammal è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10561**

DECRETO 26 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Loayza Cinthia Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Loayza Cinthia Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 1995 presso la «Universidad Catolica Boliviana San Pablo» di Cochabamba (Bolivia) dalla sig.ra Garcia Loayza Cinthia Gabriela, nata a Oruro (Bolivia) il giorno 26 aprile 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Garcia Loayza Cinthia Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10562**

DECRETO 26 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ebere Irene Okwunne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ebere Irene Okwunne ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2000 presso la scuola per infermieri «Seventh-Day Adventist» di Ile Ife-Stato di Osun (Nigeria) dalla sig.ra Ebere Irene Okwunne, nata a Mboko Obette Obingwa (Nigeria) il giorno 22 febbraio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ebere Irene Okwunne è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10563**

DECRETO 26 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rzig Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rzig Souad ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2001, presso la scuola professionale della sanità pubblica di Kebili (Tunisia) dalla sig.ra Rzig Souad, nata a Kebili (Tunisia) il giorno 5 luglio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Rzig Souad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10564**

DECRETO 26 agosto 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Harpreet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kaur Harpreet ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Genaral Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2006, presso la «Moved Iosms University» di Kanpur (India) dalla sig.ra Kaur Harpreet, nata a Sahlon, Nawanshahr-Punjab (India) il giorno 5 agosto 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kaur Harpreet è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10565**

DECRETO 26 agosto 2009.

**Riconoscimento, al sig. Boughanmi Chaouki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Boughanmi Chaouki ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004, presso la Scuola professionale di Tunisi (Tunisia) dal sig. Boughanmi Chaouki, nato a Tunisi - Gov. di Tunisi (Tunisia) il giorno 11 settembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Boughanmi Chaouki è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

09A10566

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 agosto 2009.

**Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i paragrafi 29 e 49 che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprietà isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, concernente ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), ratificato con la predetta legge n. 264 del 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, recante le «Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata»;

Considerato che l'esperienza acquisita nello svolgimento delle attività di direzione, di progettazione tecnica o di controllo delle carrozzerie isotermiche e dei loro equipaggiamenti, ovvero di verbalizzazione delle suddette attività, deve ritenersi qualificante ai fini dell'acquisizione di una specifica professionalità per l'esercizio dell'attività di esperto per il controllo delle proprietà isotermiche dei mezzi A.T.P. in circolazione;

Considerata altresì la necessità di prevedere specifici obblighi di comunicazione preventiva e successiva degli esperti in ordine alle attività di controllo delle proprietà isotermiche dei mezzi A.T.P., dagli stessi svolte;

Ritenuto, pertanto, di apportare modifiche al citato decreto ministeriale 24 ottobre 2007 nel senso delle suddette considerazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di «Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneità ad esperto»*

1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

*a1)* diploma di laurea in ingegneria conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero laurea specialistica corrispondente, secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2004, n. 196);

*a2)* laurea magistrale in ingegneria di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157, supplemento ordinario n. 155), ovvero laurea corrispondente ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 599, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2) e successive modificazioni ed integrazioni;

*a3)* laurea triennale in ingegneria;

*a4)* diploma di perito tecnico industriale;»;

*b)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* aver svolto una delle seguenti attività:

*c1)* attività di direzione o progettazione presso un'impresa operante nel settore delle costruzioni ovvero degli allestimenti di equipaggiamenti di carrozzerie isotermiche, in qualità di titolare ovvero socio o dipendente, per un periodo non inferiore a due anni se in possesso di uno dei titoli di cui alla lettera *a1)*, *a2)* e *a3)*, ovvero a cinque anni se in possesso del diploma di cui alla lettera *a4)*;

*c2)* attività di conduzione e verbalizzazione secondo la normativa tecnica A.T.P., in media di almeno tre prove al mese, per un periodo continuativo non inferire a cinque anni, presso una stazione di prova autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404;».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di «Verifica dell'attività»*

1. All'art. 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, ovunque ricorra la parola «S.I.I.T.» è sostituita con le seguenti: «Direzione Generale Territoriale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2009

*Il Ministro:* MATTEOLI

**09A10555**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2009.

**Conferma al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma, in Parma, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma, con sede in Parma - Via Verdi n. 2, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione

e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005873 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 21 luglio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma, con sede in Parma - Via Verdi n. 2, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOC dei vini «Colli di Parma», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 9 maggio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A10617**

PROVVEDIMENTO 4 settembre 2009.

**Iscrizione della denominazione «Ciauscolo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 729 della Commissione del 10 agosto 2009, la denominazione «Ciauscolo» riferita alla categoria prodotti a base di carne (riscaldati, affumicati, ecc.), è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciauscolo», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciauscolo», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 729 del 10 agosto 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ciauscolo», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 settembre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE**
**IGP "CIAUSCOLO"**

**Articolo 1 – Denominazione**

L'Indicazione Geografica Protetta "CIAUSCOLO" è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

**Articolo 2 - Descrizione del Prodotto**

Il "CIAUSCOLO" è un prodotto della lavorazione del suino, costituito dall'impasto di carne suina derivante dai seguenti tagli impiegati in ordine decrescente**:** pancetta**,** fino ad un massimo del 70%**;** spalla**,** fino ad un massimo del 40%**;** rifilature di prosciutto e di lonza**,** fino ad un massimo del 30%**.** All'atto dell'immissione al consumo il "CIAUSCOLO" I.G.P. deve presentare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche di seguito descritte:

<u>Caratteristiche fisiche</u>
La principale caratteristica fisica è la morbidezza fino alla spalmabilità.
Per spalmabilità si intende l'agevole stendibilità sul pane.

- Peso : da 400 g. a 2.500 g.
- Diametro: compreso tra 4,5 e 10 cm.
- Aspetto esterno: forma cilindrica
- Lunghezza: compresa tra 15 e 45 cm.
- Consistenza: morbida
- Aspetto al taglio: la fetta si presenta di colore roseo, uniforme ed omogenea, esente da frazioni rancide.

<u>Caratteristiche chimiche</u>

- PH maggiore o uguale 4,8.
- Proteine minimo 15,00 %.
- Grasso compreso tra il 32% ed il 42%.
- Rapporto Acqua/Proteine massimo 3,10.
- Rapporto Grassi/Proteine massimo 2,80.

<u>Caratteristiche organolettiche</u>

- Odore: profumo delicato, aromatico, tipico, deciso e speziato.
- Gusto: sapido e delicato, mai acido.

Per quanto riguarda le caratteristiche microbiologiche, i batteri mesofili aerobici, lattici acidurici e lattici, che progrediscono nel corso della stagionatura, devono essere superiori a $1*10^7$ Unita Formanti Colonia/g..
unità.

### Articolo 3 – Zona di Produzione

La zona di produzione del “CIAUSCOLO” I.G.P. interessa i seguenti comuni:

Provincia di Ancona: Ancona, Agugliano, Barbara, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte San Vito, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Santa Maria Nuova, Serra de’Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.

Provincia di Macerata: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

Provincia di Ascoli Piceno: Amandola, Belmonte Piceno, Carassai, Comunanza, Falerone, Fermo, Force, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Palmiano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

### Articolo 4 - Prova dell’Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

### Articolo 5 – Metodo di Ottenimento

Materie prime

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico, o figli di verri delle stesse razze;
b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal libro Genealogico Italiano;
c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché, nati in Italia o all’estero, che provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);
b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;
c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento, concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante, mediante moderati accrescimenti giornalieri. A tal fine, sono osservate le prescrizioni che seguono.
Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard merceologici.
Per l'alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli considerati in tabella n°2, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti di seguito elencati in tabella n. 1, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale:

TABELLA 1

| | |
|---|---|
| Mais, semola glutinata (1) | fino al 5% della ss della razione |
| Carrube denocciolate | fino al 3% della ss della razione |
| Aringhe (2). | fino all' 1% della ss della razione |
| Distillers (3) | fino al 3% della ss della razione |
| Latticello | fino a max l. 6 capo/giorno |
| Lipidi (4) | fino al 2% della ss della razione |
| Lisati proteici | fino all' 1% della ss della razione |
| Silomais | fino al 10% della ss della razione |

Proteine animali ove ammesse dalla normativa comunitaria, fino al 2% della ss. della razione

(1) ovvero corn gluten feed
(2) farina
(3) per "distillers" si intende il sottoprodotto ottenuto dal mais sottoposto a fermentazione alcoolica, costituito principalmente da trebbie solubili; esso può contenere analoghi sottoprodotti della distillazione dei cereali; l'impiego di distillers (ovvero le borlande), praticato come supporto di additivi ammessi, è sempre consentito nel limite massimo del 2% sulla ss
(4) con punto di fusione superiore a 36C°

ss = sostanza secca

Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati gli alimenti di seguito elencati come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale:

TABELLA 2

| | |
|---|---|
| Mais(*) | fino al 55% della ss della razione |
| Mais, pastone di granella (1) | fino al 55% della ss della razione |
| Sorgo | fino al 40% della ss della razione |
| Orzo | fino al 40% della ss della razione |
| Frumento | fino al 25% della ss della razione |
| Triticale | fino al 25% della ss della razione |
| Avena | fino al 25% della ss della razione |
| Cereali minori (2) | fino al 25% della ss della razione |
| Cruscami ed altro (3) | fino al 20% della ss della razione |
| Patata disidratata | fino al 15% della ss della razione |
| Manioca | fino al 5% della ss della razione |
| Barbabietola, polpe umide (4) | fino al 15% della ss della razione |
| Lino, expeller | fino al 2% della ss della razione |
| Barbabietola, polpe secche(5) | fino al 4% della ss della razione |
| Marco mele-pere;buccette (6) | fino al 2% della ss della razione |
| Latte, siero | fino a max l. 15 capo/giorno |
| Latticello | fino a max ss di gr 250 capo/giorno |
| Erba medica disidratata | fino al 2% della ss della razione |
| Melasso | fino al 5% della ss della razione |
| Soia, f.e.(**) | fino al 15% della ss della razione |
| Girasole, f.e. | fino all'8% della ss della razione |
| Sesamo, f.e. | fino al 3% della ss della razione |
| Mais germe, f.e. | fino al 5% della ss della razione |
| Favino (7) | fino al 5% della ss della razione |
| Lievito di birra e/o di torula | fino al 2% della ss della razione |
| Lipidi (8) | fino al 2% della ss della razione |

(1) e/o pannocchia
(2) ad esempio : riso sbramato

(3) sottoprodotti della lavorazione del frumento
(4) surpressate ed insilate
(5) esauste
(6) buccette d'uva e di pomodori, impiegati quali veicoli di integratori
(7) e/o altri semi di leguminose
(8) con punto di fusione superiore a 40C°
ss = sostanza secca
(*) se indicati senza altra specificazione, i cereali sono somministrati come granella secca sfarinata
(**) farina di estrazione

L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.
Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2%.
L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza secca della razione.
Tutti i parametri sopra indicati ammettono tolleranze non superiori al 10%.
Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici, costituenti limiti percentuali di ammissibilità nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata:

TABELLA 3

| composizione in | fino a 80 Kg di peso vivo | | da 80 Kg di peso vivo | |
|---|---|---|---|---|
| Fibra greggia | Min. 3% | Max. 10% | Min. 3% | Max. 8% |
| Grassi | Min. 3% | Max 7% | Min. 3% | Max. 6% |
| Proteina greggia | Min. 14% | Max. 20% | Min. 12% | Max. 18% |
| Ceneri | Min. 5% | Max. 9% | Min. 4% | Max. 8% |
| Amido | > 25% | | > 30% | |
| Acido linoleico | ≤ 2% | | ≤ 2% | |

E' ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente Autorità sanitaria.
Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 170, e comunque deve essere compreso tra Kg 145 e Kg 200.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal Regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001 e dal Decreto Ministeriale 11/07/2002 e caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

I tagli di carne suina costituenti l'impasto sono la pancetta, la spalla, e rifilature di prosciutto e di lonza. Tali tagli dovranno essere preliminarmente selezionati e mondati asportando le parti connettivali più grandi, il tessuto adiposo molle in eccesso dalle carnette, le punte dei tessuti muscolari, le ghiandole e quant'altro possa pregiudicare la qualità dell'impasto.

Sono aggiunti i seguenti ingredienti: sale, pepe nero macinato, vino, aglio pestato.

È consentita, nei limiti massimi previsti dalla legge, l'aggiunta di lattosio, destrosio, fruttosio, saccarosio. Tali additivi, favorendo lo sviluppo della carica batterica acidificante, sono dei coadiuvanti della fermentazione e rappresentano uno dei principali fattori di maturazione e conservazione degli alimenti fermentati. Tra gli additivi aventi funzione conservante ed antiossidante è ammesso l'utilizzo, nelle dosi di impiego consentite dalla legge, di acido L-ascorbico (E300), ascorbato di sodio (E301), nitrato di potassio (E252).
È espressamente vietato l'uso di farine lattee, caseinati e altre sostanze coloranti.

Le parti di suino destinate alla produzione del "CIAUSCOLO" I.G.P., conservate in celle frigorifere igienicamente protette e conformi alle vigenti normative igienico sanitarie, potranno essere utilizzate non prima che siano trascorsi due giorni dalla loro macellazione e comunque non oltre il decimo giorno dalla macellazione, al fine di ottenere il giusto grado di frollatura.

La **macinatura** dei diversi tagli di suino deve essere eseguita con macchina "tritacarne" limitando quanto possibile il riscaldamento del prodotto. Dovranno essere fatti due o tre passaggi. Il diametro dei fori della trafila del tritacarne è progressivamente ridotto fino all'ultimo passaggio in cui i fori devono avere diametro compreso tra 2 e 3 mm. L'impasto ottenuto deve risultare omogeneo ed è determinato sostanzialmente dal tipo di trafila e utensili impiegati.

La **lavorazione** dell'impasto di carne e di tutti gli ingredienti, aromi e spezie consentiti può essere effettuata sia a mano sia a macchina.

Prima dell'operazione di insaccatura è ammesso far riposare l'impasto, in ambiente refrigerato, per periodo non superiore alle 24 ore.
Il prodotto deve essere insaccato in budello naturale di maiale o di bovino. Prima dell'impiego, il budello deve essere opportunamente dissalato mediante bagno disinfettante e aromatizzante in acqua tiepida, vino o aceto. Il riempimento dei budelli deve essere effettuato accuratamente evitando la formazione di bolle d'aria.

La **legatura**, con spago di canapa, deve essere effettuata alle due estremità dell'insaccato. E' ammessa la legatura intermedia a uno o due passaggi in funzione della lunghezza del prodotto Nel corso della fase di asciugatura, il prodotto, appeso a mezz'aria su apposite strutture, è sottoposto ad una preliminare fase di asciugatura che varia dai 4 ai 7 giorni al fine di consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali.

La fase di **asciugatura** può essere condotta in locali a temperatura ambiente o in celle a temperatura ed umidità controllate nelle quali sia comunque assicurato un sufficiente ricambio d'aria naturale.
Al termine di tale fase è ammesso un trattamento di affumicatura, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.

Durante la successiva fase di **stagionatura**, il prodotto dovrà sostare, per un periodo minimo di 15 giorni, in appositi locali con temperatura variabile fra 8° e 18°C e con un tasso di umidità compreso fra il 60% e 85%.

Qualora le fasi di produzione e di stagionatura del prodotto, avvengano in stabilimenti siti nelle aree considerate di montagna, comprese nella zona di produzione indicata all'articolo 3, la I.G.P. "CIAUSCOLO" può riportare in etichetta la dicitura "prodotto della montagna".
Le operazioni di produzione e stagionatura della I.G.P. "CIAUSCOLO" devono avvenire esclusivamente all'interno dell'area geografica di produzione individuata all'articolo 3 del presente disciplinare di produzione.

Al termine del periodo di stagionatura la struttura di controllo verifica che il prodotto possieda le caratteristiche descritte all'articolo 2 e verificata l'idoneità viene apposta l'etichetta come descritta all'articolo 8 del presente disciplinare di produzione.

**Articolo 6 – Legame con l'ambiente**

La principale caratteristica merceologica che contraddistingue il "CIAUSCOLO" I.G.P. dagli altri insaccati è la sua morbidezza o spalmabilità, requisito ottenuto dalla particolare composizione dell'impasto di carne, in particolar modo dalla percentuale di grasso, dalla macinatura di tipo fine, dalle specifiche tecniche di lavorazione , nonché dall'ambiente particolarmente umido.
Le caratteristiche della parte del territorio marchigiano dove si produce il Ciauscolo e le sue condizioni climatiche sono legate alla presenza, nella parte occidentale, della catena appenninica umbro-marchigiana e, in quella orientale, del mare Adriatico. Il territorio in questione degrada dalla zona montuosa più interna, con vette che superano anche i 2000 metri, a quella collinare che si addolcisce e abbassa sempre più man mano che ci si avvicina alla costa adriatica. L'idrografia è rappresentata da numerosi corsi d'acqua a decorso breve ed aventi un percorso ortogonale alla costa. Fa eccezione il percorso iniziale dell'Esino che rimane parallelo alla costa. Dalla distribuzione delle piogge, che fa registrare dei minimi nel periodo estivo si intuisce che il clima dell'area interessata alla produzione del Ciauscolo sia di tipo mediterraneo nella zona litoranea e sulle prime e più basse colline, mentre diventa di tipo submediterraneo nelle colline più interne.
Addirittura lo si potrebbe definire di tipo continentale, seppur con influssi mediterranei, nella parte montuosa per l'entità delle precipitazioni e per il livello delle temperature.
Secondo la definizione etimologica del nome "ciaùscolo, ciavuscolo" deriverebbe da "ciabusculum" ossia piccolo cibo o piccolo pasto, spuntino consumato a piccole dosi, fedelmente con la tradizione contadina, negli intervalli tra la colazione e il pranzo e tra il pranzo e la cena.
Le consolidate tecniche e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura attuate per l'ottenimento del prodotto di salumeria Ciauscolo, sono direttamente riconducibili alla sapiente tradizione delle popolazioni contadine e rurali del territorio Piceno. La macellazione e la lavorazione domestica del maiale, infatti, sono sempre state momenti di socializzazione tra le famiglie ed i vicini, nonché un motivo di scambio tra gli stessi e di regalie da parte del mezzadro al proprietario del fondo ("padrone"). Sempre la mattazione domestica del maiale e la successiva lavorazione hanno rappresentato un tradizionale evento stagionale invernale, anche a sfondo sociale, del quale la cultura popolare ne rivela usanze, folclore, costumi e ne custodisce la memoria.
La tradizionalità della lavorazione, la stagionatura e la conservazione del prodotto alimentare "CIAUSCOLO" sono direttamente riconducibili ai secoli passati tanto che oggi, come in passato, i processi di lavorazione e stagionatura del tradizionale "CIAUSCOLO" continuano a caratterizzare gli elementi essenziali del prodotto finale.
La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione del "CIAUSCOLO".

**Articolo 7 – Controlli**

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.

**Articolo 8 – Etichettatura**

Il "CIAUSCOLO " I.G.P. può essere immesso al consumo non confezionato, ovvero confezionato sotto vuoto o in atmosfera modificata, intero o in tranci.
La designazione della denominazione "CIAUSCOLO", seguita dalla menzione "Indicazione Geografica Protetta" deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla sigla "IGP" che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato e/o dal simbolo grafico comunitario.
È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non assumano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente e/o il consumatore. È consentito, altresì, indicare il nome o ragione sociale delle aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.
È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista nel presente articolo.
La dicitura "CIAUSCOLO" deve essere riportata in lingua italiana.

**09A10680**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 27 agosto 2009.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare l'art. 4;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 55 dello stesso, che individua nel senato accademico l'organo preposto alla revisione dello statuto;

Vista la deliberazione in data 20 marzo 2009, con la quale il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 55 dello statuto, di apportare modifiche agli articoli 17, 22 e 44 dello stesso;

Vista la nota rettorale prot. n. 22659 del 29 giugno 2009, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 2523 in data 13 luglio 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alle modifiche statutarie approvate dal senato accademico;

Decreta:

Allo statuto dell'Università degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 17.

*Rettore*

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

3. L'elettorato attivo è costituito:

*a)* dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori;

*b)* dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato;

*c)* dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al senato accademico e al consiglio di amministrazione;

*d)* dai rappresentanti degli studenti eletti in seno ai consigli di facoltà con voto ponderato.

Per la componente indicata al punto *b)* la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,125, equivalente al 12,5%

del totale degli aventi diritto al voto della categoria. La somma dei voti pesati non deve comunque eccedere il 10% del totale dei voti che possono essere espressi dai professori e ricercatori aventi diritto al voto. Qualora il totale dei voti pesati ecceda il predetto 10%, il coefficiente di ponderazione è proporzionalmente ridotto.

Per la componente indicata al punto *d)* la ponderazione viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale può esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei consigli di facoltà. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e per i rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

La votazione è valida se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto *a)*.

Dopo il punto 4. viene cassato il punto 5. (integrato nel punto 3), con lo scorrimento della numerazione dei punti successivi.

Art. 22.

*Conferenza degli studenti*

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. La conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Università ai sensi di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti universitari, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dalla conferenza degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.

La conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei.

2. È composta da studenti che siano già eletti in seno ai consigli di facoltà, in numero di: due per le facoltà con non più di duemila iscritti; tre per le facoltà fino a cinquemila iscritti; quattro per le facoltà fino a diecimila iscritti; cinque per le facoltà con più di diecimila iscritti.

I seggi sono attribuiti con sistema analogo a quello applicato per l'elezione degli studenti negli organi accademici, che prevede liste di candidature tra loro concorrenti a sistema proporzionale.

Alla costituzione della conferenza degli studenti si provvede ogni biennio a conclusione della tornata elettorale indetta per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici, senza prevedere una specifica votazione, tenendo conto dei risultati riportati dalle liste che hanno ottenuto seggi nei consigli di facoltà, compresi i voti di preferenza.

Fanno, inoltre, parte della conferenza gli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di indirizzo del C.I.Di.S. (Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio).

La decadenza anticipata dall'ufficio di rappresentante degli studenti nel consiglio di facoltà ovvero di rappresentante degli studenti in uno degli organi indicati al comma precedente, per dimissioni, conseguimento della laurea o della laurea magistrale o per altra causa, comporta l'automatica decadenza da membro della conferenza degli studenti.

La costituzione della conferenza è disposta con decreto del rettore.

3. La conferenza elegge nel proprio ambito il presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni. Il presidente è affiancato da un vice-presidente e da un ufficio di presidenza con funzioni istruttorie, la cui composizione deve rispettare i criteri di proporzionalità tra le liste adottati nella costituzione della conferenza stessa.

La conferenza degli studenti deve essere convocata con regolarità, e comunque ogni tre mesi. Essa deve provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

Le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito regolamento predisposto dalla conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal senato accademico.

L'Università garantisce alla conferenza degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art. 44.

*Il direttore amministrativo*

Il primo punto - comma 1 - è riformulato come segue:

1. L'incarico di direttore amministrativo, per la durata di quattro anni, rinnovabile, è attribuito, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge che lo disciplinano, dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 27 agosto 2009

*Il rettore:* DECLEVA

**09A10597**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, all'impresa impegnata nei lavori di completamento dell'asse attrezzato nella città di Catania, collegamento dell'autostrada CT-PA al corso Indipendenza I e II stralcio.

Con decreto n. 46439 del 30 giugno 2009 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 settembre 2008, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di Catania.

Imprese impegnate nei lavori di completamento dell'asse attrezzato città di Catania - collegamento dall'autostrada CT-PA al corso Indipendenza I e II stralcio.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto 30 settembre 2008 al 29 dicembre 2010, è stata autorizzata la corresponsione dal 30 settembre 2008 al 29 dicembre 2010, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

**09A10593**

### Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, alle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, tronco 3º, tratto 2º, lotto 2º, ricadente nella provincia di Vibo Valentia.

Con decreto n. 46440 del 30 giugno 2009 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 20 gennaio 2009, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area dei comuni di: Serre - Mileto - Vibo Valentia.

Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostra da Salerno-Reggio Calabria. Tronco 3°, tratto 2°, lotto 2° dal km 359+400 (svincolo di Serre escluso) al km 369+800 (svincolo di Mileto incluso) ricadente nella provincia di Vibo Valentia.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 20 gennaio 2009 al 19 aprile 2011, del trattamento, speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

**09A10594**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Domanda di registrazione della denominazione «Chirimoya De La Costa Tropical De Granada-Málaga», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 197 del 21 agosto 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Asociación de Productores y Elaboradores de Chirimoya de la Costa Tropical de Granada - Málaga - Spagna, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati «Chirimoya de La Costa Tropical de Granada-Málaga».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**09A10595**

### Domanda di registrazione della denominazione «Pommes Des Alpes De Haute Durance», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 199 del 25 agosto 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Association de Promotion des Fruits des Alpes de Haute Durance - Francia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati «Pommes des Alpes de Haute Durance».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**09A10596**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti relativamente ai rappresentanti delle Associazioni «Cittadinanzattiva» e «La Casa del Consumatore».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2009, recanti ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2006 di ricostituzione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) per il triennio 2006-2009, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto legislatrivo 6 settembre 2005, n. 206, sono state apportate modifiche alla composizione del CNCU relativamente ai rappresentanti delle Associazioni «Cittadinanzattiva» e «La Casa del Consumatore».

**09A10658**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «GAIA Gruppo Attività ed Informazioni Ambientali Società Cooperativa», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1938 del 27 agosto 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «GAIA Gruppo Attività ed Informazioni Ambientali Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Udine, costituita addì 20 dicembre 1988, per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, Via Ermes di Colloredo n. 20.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**09A10599**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.251 - della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 158 del 25 Agosto 2009.

| MARCHIO | DENOMINAZIONE IMPRESA | INDIRIZZO |
|---|---|---|
| 69 CB | LADOMORZI CLAUDIO | VIA GAZZANI, 29/A - 86100 CAMPOBASSO |

**09A10598**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-211) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00